



ORDINANZA N. 489/2025/ATS-VET

del 24 novembre 2025

ORDINANZA REVOCA ZONA DI PROTEZIONE**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI O. A.
DR. VINCENZO TRALDI****VISTA** la Legge 23.12.78, n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;**VISTA** la Legge regionale n. 33/2009 e s.m.i.;**VISTA** la D.G.R. 6 luglio 2020 – n. XI/3333 “Piano regionale di controllo e sorveglianza dell’influenza aviaria”;**VISTO** il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);**VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l’articolo 21 comma 1;**VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;**VISTO** il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;**VISTO** il Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 finalizzato a adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;**VISTA** la comunicazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’IZSLER, sede di Brescia, (riferimento 2025/308592) con la quale si comunicava la positività per virus influenzale tipo A nell’allevamento di tacchini da carne – SOC. AGR. LA PELLEGRINA S.P.A. c/o Soc. Agr. Corte Grande – Via Camisano, 13 - Casale Cremasco Vidolasco (CR) - codice aziendale 017CR024 e la conferma (25VIR9601) H5N1 ad alta patogenicità emessa in data 27/10/2025 dal Centro di riferimento per l’Influenza aviaria sito presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie acquisita al Protocollo Generale di questa ATS VAL PADANA al n. 91667 del 28/10/2025;**VISTA** la propria Ordinanza n. 433 del 28 ottobre 2025 con la quale è stata istituita la zona di protezione e sorveglianza intorno al focolaio 017 CR 024;**CONSIDERATO** che il **focolaio 017 CR 024** risulta estinto in data 4 novembre 2025;

Nell’esercizio delle funzioni attribuite con Deliberazione ATS n. 3 del 09/01/2025 avente ad oggetto “Deleghe di firma e di funzione dell’ATS Val Padana: approvazione senza soluzione di continuità dell’elenco delle attività e degli atti delegati”;

ORDINA

- La revoca, a far data dal 26 novembre 2025, della zona di protezione istituita, con propria ordinanza n. 433/2025/ATS-VET del 28 ottobre 2025, intorno al focolaio 017 CR 024.



Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale

Restano integralmente e contestualmente in vigore nell'intero territorio ricompreso nel raggio di 10 Km, intorno al focolaio 017 CR 024 le misure previste nella zona di sorveglianza istituita con Ordinanza n. 433 del 28 ottobre 2025.

Si incaricano i Veterinari Ufficiali competenti per territorio alla vigilanza e controllo della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza, che entrerà in vigore, a far data dal 26 novembre 2025, sarà trasmessa ai Sindaci dei Comuni interessati da parte del Dipartimento Veterinario e notificata ai proprietari/detentori delle Aziende Avicole presenti nel territorio della zona di protezione a cura del Distretto Veterinario di Crema.

Ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, il ricorso al TAR di Brescia.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.

Firmato digitalmente dal
Direttore
del Dipartimento Veterinario
e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale
Dott. Vincenzo Traldi